EDIZIONE (CONTRATTO DI)

ETIM.; edizione dal lat. *èditus*, p.p. di *èdere*, metter fuori, comp. di *e*, fuori e *dère*, per dare, esporre.

TRAD.: francese: *contrat d'édition*; inglese: *contract of edition*; spagnolo: *contrato de la edición*; tedesco: *verlagsvertrag*.

SOMMARIO: 1. Nozione. Origine storica. Fonti normative. — 2. Oggetto del contratto. — 3. Obblighi delle parti. — 4. Casi controversi: il contratto di edizione musicale. — 5. Cause di estinzione.

1. Nozione. Origine storica. Fonti normative. — Il contratto di edizione ha ad oggetto una delle due facoltà archetipiche di sfruttamento delle opere dell'ingegno: il diritto di riproduzione. L'altra delle due facoltà archetipiche di sfruttamento delle opere dell'ingegno, l'esecuzione, recitazione, rappresentazione in pubblico, è, invece, disciplinata da un altro contratto tipico, quello di rappresentazione ed esecuzione (art. 136 ss. della medesima legge).

Con il contratto di edizione « l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno (...) » (art. 118 l.a.).

Attraverso il contratto di edizione l'autore concede all'editore il diritto esclusivo all'esercizio di alcune delle facoltà di sfruttamento dell'opera. (v. *Diritto d'autore*). L'editore per contro si obbliga a pubblicare l'opera per le stampe ed a far ciò a proprie spese.

Elementi che connotano tale contratto sono il fatto che l'edizione avvenga per le stampe e che l'editore sia obbligato non solo a pubblicare l'opera, ma anche a promuoverne la divulgazione.

Il contratto di edizione costituisce uno dei contratti più antichi per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno ed esso ha in parte contribuito alla nascita del diritto d'autore moderno. In un primo tempo, infatti, all'indomani dell'invenzione della stampa, il diritto esclusivo fu riconosciuto proprio agli stampatori e librai come tecnica di tutela finalizzata a limitare la concorrenza reciproca. Stampatori e librai, reclamavano una qualche forma di protezione contro chi riproducesse, ovviamente con minore sforzo economico rispetto a chi per primo avesse assunto l'iniziativa editoriale, copie delle opere stampate e messe in commercio. Lo strumento di tutela concesso agli stampatori fu, allora, il diritto esclusivo (all'epoca un privilegio sovrano) di pubblicare, riprodurre e mettere in commercio gli esemplari dell'opera. Solo in momento successivo sull'onda delle istanze culturali dell'illuminismo e del riconoscimento del ruolo centrale nei diversi sistemi giuridici dell'appropriazione dei frutti del proprio lavoro, lo strumento del diritto esclusivo divenne tecnica di tutela degli autori.

Il contratto di edizione è oggi disciplinato dalla l. n. 633/1941; a differenza delle regole generali in tema di diritto d'autore, che sono state oggetto di ripetuti interventi sia internazionali, che comunitari volti ad uniformarne i diversi livelli di tutela o comunque ad armonizzare profili della disciplina differenti da un sistema ad un altro, le regole in tema di contratti di disposizione del diritto d'autore sono fortemente ancorate ai singoli sistemi nazionali.

2. Oggetto del contratto. — Le facoltà del diritto d'autore oggetto di trasferimento attraverso il contratto di edizione sono il diritto di riprodurre l'opera (art. 13 l.a.) ed il diritto di distribuzione (art. 17 l.a.).

Il contratto di edizione ha ad oggetto lo sfruttamento dell'opera attraverso la moltiplicazione in copie a mezzo stampa. Tale contratto può riguardare opere letterarie, scientifiche, ma anche opere di carattere figurativo quali disegni, fotografie, bozzetti. Elemento, però, imprescindibile affinché il contratto sia qualificabile come contratto di edizione è, almeno stando ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. civ., sez. I, 23 giugno 1998, n. 6239 in *Corr. giur.*, 1998, 1162), che lo sfruttamento dell'opera avvenga a mezzo stampa; qualora la modalità di sfruttamento dell'opera non sia tale si dubita che il contratto sia qualificabile come contratto di edizione e che ad esso sia applicabile la relativa disciplina. Recentemente tale dubbio sulla qualificazione di un accordo non avente ad oggetto la realizzazione di esemplari a mezzo stampa si è posto soprattutto per il c.d. contratto di edizione musicale (*infra* § 4).

Se, dunque, elemento essenziale del contratto di edizione è la realizzazione da parte dell'editore di esemplari stampati, con la conclusione di tale contratto l'autore cede il diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 l.a.) ed il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 l.a.) degli esemplari dell'opera.

In merito alle facoltà oggetto di trasferimento l'art. 119 l.a. riafferma, con specifico riferimento al contratto di edizione, il principio enunciato in termini generali all'art. 19 l.a. sull'indipendenza delle facoltà di sfruttamento delle opere dell'ingegno: il trasferimento di una facoltà non implica trasferimento di altri diritti esclusivi che non siano direttamente e funzionalmente collegati alla facoltà oggetto di trasferimento, « anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive ». Quest'ultima disposizione è di particolare rilievo sistematico perché mostra l'indipendenza delle facoltà di sfruttamento economico anche quando si tratti di forme di sfruttamento riconducibili alla medesima facoltà o a forme di utilizzazione economica che realizzano un medesimo risultato seppure con mezzi differenti; in questa prospettiva il diritto di riproduzione, che comprende tanto la moltiplicazione in copie attraverso la produzione di esemplari a mezzo stampa quanto la moltiplicazione in copie digitali, può essere oggetto, per esemplificare, di due differenti contratti di trasferimento che permettano all'autore di massimizzare il vantaggio economico derivante dallo sfruttamento. In tal senso si è espressa la giurisprudenza sia italiana che di altri paesi comunitari che ha ritenuto non trasferito il diritto di riproduzione telematica unitamente al trasferimento del diritto di riproduzione a mezzo stampa.

In questa prospettiva un criterio di interpretazione restrittiva dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento dei diritti d'autore, che enfatizza il principio dell'indipendenza delle facoltà di sfruttamento, è quello del trasferimento limitato allo scopo del contratto. In base a tale criterio si intendono trasferite solo quelle facoltà che siano direttamente e strettamente funzionali all'adempimento di un determinato contratto.

L'alienazione dei diritti attraverso il contratto di edizione non si estende a diritti di utilizzazione che discendano da eventuali modificazioni, elaborazioni o trasformazioni dell'opera (art. 119, co. 3, l.a.); anche in tal caso la legge mira ad evitare che l'editore possa estendere i diritti oggetto di trasferimento a facoltà di sfruttamento differenti ed ulteriori rispetto a quelle pattuite, per le quali l'autore può avere interesse ad una gestione economica separata. Costituisce facoltà autonoma di sfruttamento economico, come tale subordinata al consenso esplicito dell'autore, la traduzione o la trasposizione da una forma letteraria ad un'altra. Si discute sulla qualificazione di una nuova edizione come forma di elaborazione poiché la legge prevede (art. 129 l.a.) che l'editore a fronte di ogni nuova edizione debba interpellare l'autore per permettergli, ove questi lo ritenga opportuno, di introdurre modifiche o aggiornare l'opera in corso riedizione. Pur non subordinando completamente la possibilità di una nuova edizione al consenso dell'autore, tuttavia la legge, offrendo a quest'ultimo la possibilità di aggiornare l'opera, mostra ancora una volta il rilievo dell'opera come strumento di affermazione e presentazione dell'autore presso il pubblico ed il vincolo dell'editore al ri-

spetto ed alla valorizzazione di tale profilo.

Si ritiene, tuttavia, che non rientri tra le facoltà di elaborazione e modificazione dell'opera la realizzazione a cura del medesimo editore di un'edizione destinata ad un mercato diverso da quello originario, come accade nel caso delle edizioni economiche o di lusso.

Il contratto di edizione può avere ad oggetto un'opera già creata o un'opera che sia ancora da creare (art. 120 l.a.).

In particolare nel caso in cui il contratto riguardi un'opera ancora da creare la legge intende evitare (art. 120 l.a.) che l'autore sia posto in una posizione di eccessivo assoggettamento rispetto all'editore e nel far ciò stabilisce che in ogni caso è « nullo il contratto avente ad oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limiti di tempo » e che i contratti relativi allo sfruttamento di diritti per opere da crearsi non possono avere durata superiore a dieci anni.

Il contratto di edizione si articola diversamente a seconda dell'intensità di sfruttamento dell'opera: la legge distingue, infatti, tra contratto « per edizione » (art. 122, II e III) e contratto « a termine ». In entrambi in casi la durata del contratto è ventennale, ma nel primo caso l'editore è vincolato a realizzare un determinato numero di edizioni, nel secondo gode di maggiore libertà potendo realizzare il numero di edizioni che più ritenga opportuno, entro l'arco di tempo ventennale ed a condizione che sia stabilito il numero minimo di esemplari che per ogni singola edizione debbano esser realizzati.

Una volta trasferiti all'editore i diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera, questi non può a sua volta cederli a terzi senza il consenso dell'autore, a meno che la cessione non avvenga nell'ambito del trasferimento dell'azienda editoriale; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la legge subordina il trasferimento dei diritti alla condizione che l'autore non subisca pregiudizio alla reputazione o diffusione dell'opera (art. 132 l.a.). Anche questa disposizione conferma il carattere fiduciario del rapporto tra l'autore e l'editore e la rilevanza del ruolo dell'editore rispetto all'accoglimento e diffusione dell'opera presso il pubblico dei potenziali fruitori.

3. Obblighi delle parti. — L'autore è obbligato alla consegna dell'opera secondo le modalità stabilite dal contratto, è altresì obbligato a garantire all'editore il godimento pacifico dei diritti trasferiti e la correzione delle bozze (art. 125 l.a.).

L'editore ha l'obbligo di riprodurre e diffondere l'opera secondo « le buone norme della tecnica editoriale » e di retribuire l'autore in base al compenso pattuito (art. 126 l.a). In realtà il compenso deve essere corrisposto qualora pattuito, ma le parti possono anche accordarsi nel senso di escludere qualsiasi retribuzione per l'autore, il quale può ritenere di trarre vantaggi, sia economici che morali, dal fatto stesso della pubblicazione.

La legge impone all'editore di pubblicare l'opera entro il termine pattuito contrattualmente; tale termine non può in ogni caso essere superiore a due anni (art. 127 l.a.).

Da tali disposizioni emerge come sull'editore gravi il vincolo alla riproduzione e diffusione dell'opera e ancor più precisamente alla promozione dell'opera presso il pubblico dei fruitori entro un arco di tempo che non pregiudichi le ragioni dell'autore. La mancata pubblicazione dell'opera nel termine fissato contrattualmente o in quello disposto dalla legge dà diritto all'autore di chiedere la risoluzione del contratto (*infra* § 5).

Oltre al suddetto vincolo temporale alla pubblicazione e diffusione dell'opera si dà anche un vincolo relativo alle modalità di pubblicazione della stessa. La legge, infatti, impone all'editore di rispettare le « buone norme della tecnica editoriale » con ciò modulando il generale criterio di diligenza nell'adempimento contrattuale alla specificità del tipo in questione.

A tutela dell'autore nei confronti dell'editore concorrono sia le norme relative al contratto di edizione, come anche la disciplina generale in tema di diritto d'autore; questa, infatti, può offrire alcune possibilità di tutela, seppure sul piano della responsabilità extracontrattuale, per comportamenti dell'editore tali da pregiu-

dicare l'autore. Il comportamento dell'editore può legittimare l'autore ad agire a difesa del proprio diritto morale all'integrità dell'opera (art. 20 l.a.) anche qualora la lesione della reputazione avvenga attraverso modalità di presentazione dell'opera che ne alterino il significato o il modo in cui l'autore intende porsi rispetto al pubblico dei fruitori; significativa in tal senso una decisione che ha ritenuto violasse il diritto all'integrità dell'opera, incidendo sulla reputazione dell'autore, il comportamento di un editore che avesse, senza alcun consenso da parte degli autori, anteposto una prefazione molto ampia e fortemente critica rispetto all'opera oggetto di pubblicazione (in tal senso Trib. Milano 27 nov. 1995 in *AIDA*, 1996, 414).

L'editore ha, dunque, sia un'obbligazione di natura contrattuale a mantenere inalterata la destinazione dell'opera ed a promuoverne la diffusione, sia un dovere più generale, che nasce dalle norme a difesa della personalità dell'autore, a rispettare l'integrità dell'opera intesa come strumento di costruzione della sua reputazione.

4. Casi controversi: il contratto di edizione musicale. — Il contratto di edizione secondo l'art. 118 l.a. è connotato dalla pubblicazione « per le stampe ».

La relativa disciplina si applica, dunque, ogniqualvolta tra gli elementi della fattispecie ricorra la pubblicazione attraverso questo mezzo. Dubbi sono stati sollevati già sull'applicabilità della disciplina rispetto a forme di sfruttamento che prescindono dalla produzione di supporti materiali, come accade per lo sfruttamento telematico delle opere. Ma se per tali casi, pur variando il mezzo di sfruttamento, si ritiene che l'oggetto del contratto sia tuttavia il medesimo, ossia la pubblicazione di opere letterarie o in senso lato di opere riproducibili attraverso la stampa, più discussa è l'applicabilità della disciplina del contratto in questione ad opere differenti da quelle letterarie o grafiche ed in particolare alle opere musicali. La giurisprudenza è stata, infatti, chiamata a decidere dell'applicabilità della disciplina del contratto di edizione previsto agli art. 118 l.a. al contratto di edizione musicale. Ci si è, in altri termini, chiesti se l'edizione musicale sia riconducibile alla fattispecie descritta all'art. 118 l.a. e conseguentemente se ed in che misura sia applicabile la relativa disciplina.

Le ragioni per cui si è invocata l'applicabilità della disciplina del contratto di edizione all'edizione musicale vanno ricercate nel maggior grado di tutela che il contratto tipico offre agli autori, soprattutto in punto di indipendenza delle facoltà trasferite e di durata del vincolo contrattuale. Quest'ultimo aspetto è stato al centro di alcune decisioni poiché secondo l'art. 122 l.a. il termine di durata ventennale è inderogabile; vi sono state sentenze relative a contratti di edizione musicale per i quali si è posto proprio il problema del termine di durata, essendo stati in origine (stante la maggior debolezza contrattuale dell'autore) pattuiti tempi corrispondenti all'intera durata del diritto esclusivo ed invocata successivamente (raggiunta una certa affermazione professionale da parte dell'autore) l'applicabilità della disciplina del contratto di edizione per poter usufruire del termine più breve di durata del vincolo tra l'autore e l'editore (Cass., 23 giugno 1998, n. 6239). L'orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente esclude (con conseguenze estremamente sfavorevoli agli autori, che si vedono contrattualmente legati per tutta la durata del diritto) l'applicabilità della disciplina del contratto di edizione per le stampe al contratto di edizione musicale, ritenendo elemento che connota il tipo contrattuale in questione proprio quello della pubblicazione a mezzo della stampa. Si sostiene tra coloro che negano la possibilità di estendere la fattispecie del contratto di edizione per le stampe fino a comprendere l'edizione musicale che la legge conterrebbe alcuni dati normativi difficilmente superabili e tutti rivolti a considerare sia l'obbligazione dell'autore, come quella dell'editore, riferita a supporti materiali; in realtà questo argomento letterale è agevolmente superabile, posto che tutta la legge sul diritto d'autore, se non altro per l'epoca di redazione, fa riferimento ad un lessico connotato da materialità, ma che, come in

altri casi, l'interpretazione e l'adeguamento ai nuovi mezzi ha reso possibile l'applicabilità delle regole anche a contesti differenti da quelli originariamente previsti dal legislatore storico. Si sostiene, inoltre, che il contratto di edizione musicale, diversamente da quello per le stampe non prevede l'obbligo dell'editore di promuovere la diffusione dell'opera, consistendo piuttosto in un contratto attraverso il quale l'autore permette ad un editore musicale di gestire tutte le facoltà di sfruttamento economico dell'opera. Si deve, tuttavia, riconoscere che, al di là della formulazione testuale della legge, non mancano orientamenti dottrinali che argomentano sulla identità funzionale del contratto di edizione musicale rispetto a quello di edizione per le stampe e conseguentemente sostengono l'applicazione analogica della disciplina del contratto di edizione. In particolare si ritiene che alcune delle norme dettate in tema di contratto di edizione abbiano carattere generale e siano applicabili a tutti i trasferimenti aventi ad oggetto le facoltà riservate e quindi anche al contratto di edizione musicale; tra queste disposizioni speciali aventi carattere generale può certamente essere annoverato l'art. 119 l.a., il quale, esprimendo un principio menzionato già all'art. 19 l.a., sancisce l'indipendenza delle facoltà di sfruttamento economico. Si ritiene applicabile ai contratti atipici aventi ad oggetto lo sfruttamento delle opere dell'ingegno anche l'art. 120 l.a. relativo alle opere non ancora create.

Le norme sul contratto di edizione si applicano, naturalmente, non solo ai contratti che abbiano per oggetto il trasferimento del diritto di riproduzione e distribuzione dell'opera originaria, ma possono anche applicarsi a contratti di edizione che abbiano ad oggetto elaborazioni e modificazioni di opere preesistenti, sempre che ciò sia stato oggetto di esplicita pattuizione da parte dell'autore.

5. Cause di estinzione. — Le cause di estinzione del contratto di edizione sono previste all'art. 134 l.a.; tra queste oltre al decorso del termine, alla morte dell'autore prima che l'opera sia compiuta, la risoluzione prevista all'art. 128 l.a. Quest'ultima disposizione a differenza delle altre norme orientate alla tutela dell'autore nei confronti dell'editore, può sembrare, in prima istanza, piuttosto sfavorevole all'autore poiché prevede la risoluzione del contratto, escludendo, diversamente da quanto previsto dalle norme generali in tema di adempimento del contratto (art. 1453 c.c.), la possibilità di ottenere comunque l'adempimento dell'obbligazione. In realtà anche in tal caso il legislatore ha voluto tutelare l'autore considerando il carattere fiduciario del rapporto tra l'autore e l'editore: offrire all'autore la possibilità di ottenere l'adempimento del contratto da parte di chi abbia dimostrato di non avervi alcun interesse potrebbe rivelarsi rimedio poco efficace; tra le obbligazioni dell'editore vi è, infatti, non solo quella alla pubblicazione dell'opera, ma anche alla promozione e diffusione della stessa, attività, soprattutto queste ultime, che difficilmente potrebbero essere svolte in regime di esecuzione forzata con risultati vantaggiosi per l'autore.

ROSARIA ROMANO

Bibliografia essenziale

AMMENDOLA, voce *Diritto d'autore: diritto materiale*, in *D. comm.*, vol. IV, Torino, 1989, 372; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; AUTERI, *Diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto Industriale*, Torino, 2005, 482; ID., *Rappresentazione ed esecuzione (contratti di)*, in *Enc. dir.*, 664; V. DE SANCTIS, *Contratto di edizione, Contratti di rappresentazione e di esecuzione*, Milano, 1984, XII; FABIANI, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Roma, 1988; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974; GUGLIELMETTI., *L'invenzione di software*, Milano, 1996; JAEGER, *Trasferimento di diritti d'autore, contratto di edizione e contratto di riproduzione fonografica*, in *Riv. dir. aut.*, 1991, 85; MOSCATI, *Sul diritto d'autore tra codice e leggi speciali*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 655; OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 187; RESCIGNO, *Edizioni musicali e durata del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1989, I, 429; RICOLFI, *Il contratto di edizione*, in *Dir. ind.*, 1998, 270; ID., *Il diritto d'autore*, in AA.VV., *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. II, *Diritto Industriale*, Padova, 2001, 337; SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto Industriale*, Torino, 2005.